

STUDIO GORINI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Como, 4.9.2026

INFORMATIVA MENSILE N. 9/2026

NOVITA' AGOSTO 2026

INDICE

AGOSTO 2026: NOVITA'	2
1 Plusvalenze immobiliari	2
2 Ordini, collegi professionali e soggetti controllati esclusi dal terzo settore	3
3 Liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa – Disposizioni attuative	3
SETTEMBRE 2026: PRINCIPALI DEMPIMENTI	4

AGOSTO 2026: NOVITA'

1	PLUSVALENZE IMMOBILIARI
1.1	PLUSVALENZE SULLA CESSIONE DEI FABBRICATI DEI SOGGETTI NON IMPRENDITORI In merito alla cessione di fabbricati non appartenenti alla sfera imprenditoriale o professionale, l'art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR ricomprende tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. In questo caso, la plusvalenza imponibile si individua come differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto. Lo scopo della norma è quello di assoggettare a tassazione la plusvalenza derivante dalla cessione di beni immobili posta in essere con finalità speculative.
1.2	PERTINENZE E TERMINE QUINQUENNALE PER L'IMPONIBILITÀ DELLA PLUSVALENZA Nella risposta 157/2026, l'Agenzia delle Entrate osserva come la creazione del vincolo pertinenziale a servizio di un immobile abitativo non escluda, di per sé, l'intento speculativo, qualora dette pertinenze siano vendute prima del decorso del quinquennio dal loro acquisto, a nulla rilevando che la vendita in questione sia effettuata unitamente all'immobile principale relativamente al quale, invece, sia già trascorso detto termine. Analizzando la norma, infatti, il decorso del termine quinquennale deve essere verificato separatamente per ciascun cespite oggetto di cessione. Al riguardo, si richiama quanto già chiarito nella risposta a interpello 22.11.2018 n. 83, secondo cui <i>“la sussistenza del vincolo pertinenziale, rendendo il bene servente una proiezione del bene principale consente di attribuire alla pertinenza la medesima natura del bene principale”</i>. Di conseguenza, <i>“la cessione della pertinenza unitamente all'abitazione principale, entro cinque anni dall'acquisto non genera plusvalenza e quindi non è imponibile, sempreché per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione, l'unità immobiliare urbana sia stata adibita ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari”</i>. Tuttavia, sempre la medesima risposta precisa che <i>“a diverse conclusioni deve pervenirsi, invece, nel caso in cui la pertinenza venga ceduta separatamente dall'abitazione principale. In tale ipotesi, infatti, si elide il vincolo di strumentalità funzionale della pertinenza rispetto al bene principale, per cui l'operazione posta in essere assume una diversa connotazione, avendo ad oggetto un immobile che non può essere assimilato all'abitazione principale”</i>, con la conseguenza che la plusvalenza derivante dalla cessione infraquinquennale della pertinenza separatamente dall'abitazione principale costituisca reddito diverso. Questo passaggio viene interpretato nel senso che la sussistenza del vincolo pertinenziale attribuisce al bene servente esclusivamente la medesima “natura” del bene principale, ossia la sua qualità di immobile adibito ad abitazione principale.

STUDIO GORINI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

2	ORDINI, COLLEGI PROFESSIONALI E SOGGETTI CONTROLLATI ESCLUSI DAL TERZO SETTORE
	Con la nota 14.8.2026 n. 13041, il Ministero del Lavoro ha chiarito che le fondazioni costituite e controllate dagli ordini professionali non possono acquisire la qualifica di ente del Terzo settore, trattandosi di un ente controllato da un soggetto escluso dall'ambito del Terzo settore. Gli ordini e i collegi professionali, infatti, rappresentano enti pubblici non economici, rientranti nella più generale categoria delle Amministrazioni pubbliche, alle quali è preclusa l'iscrizione al RUNTS.
3	LIQUIDAZIONE AUTOMATICA DELLA DICHIARAZIONE IVA OMESSA - DISPOSIZIONI ATTUATIVE
	Con il provv. 28.8.2026 n. 239129, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le disposizioni attuative per la liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa, ai sensi dell'art. 54-bis.1 del DPR 633/72.
3.1	DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA Ai fini della liquidazione dell'imposta occorre tener conto dei dati emergenti dalla fatturazione elettronica (fatture emesse e ricevute che si trovano nella sezione "Fatture e corrispettivi" del portale), dai corrispettivi telematici trasmessi e dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (c.d. "LIPE"). Il provvedimento chiarisce che dall'imposta a debito viene detratta in automatico l'imposta a credito risultante dalle fatture elettroniche ricevute e dalle c.d. "LIPE" presentate, nonché i versamenti IVA eseguiti dal contribuente.
3.2	MODALITÀ OPERATIVE L'esito della liquidazione è comunicato al contribuente all'indirizzo PEC risultante dai pubblici registri o dall'elezione di domicilio digitale. Nel caso di mancato recapito della PEC viene utilizzata la raccomandata A/R. Resta salva la competenza delle DRE per i contribuenti di grandi dimensioni. L'assistenza al contribuente è fornita dalla Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale del medesimo. Quanto alle modalità di pagamento le somme vanno pagate in unica soluzione e senza possibilità di compensazione.

STUDIO GORINI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SETTEMBRE 2026: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
15.9.2026	Adempimenti modelli 730/2026 presentati ad un professionista o CAF	I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti dal 16.7.2026 al 31.8.2026: • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2026 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1); • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2026 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.
15.9.2026	Adempimenti modelli 730/2026 presentati al sostituto d'imposta	I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti dal 16.7.2026 al 31.8.2026: • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2026, direttamente o tramite un intermediario abilitato; • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2026 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate. Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
15.9.2026	Ravvedimento acconto IMU	I soggetti passivi possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto IMU dovuto per il 2026, nonché relativi al saldo 2025 per gli enti non commerciali, la cui scadenza del termine era il 16.6.2026, con la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • va effettuato entro il 30.6.2027; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.

STUDIO GORINI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
15.9.2026	Trasmissione dati acquisti dall'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di agosto 2026 o ad operazioni effettuate nel mese di agosto 2026. La comunicazione non riguarda: • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000 euro per singola operazione.
16.9.2026	Versamento rata saldo IVA 2025	I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2025 (modello IVA 2026): • la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2026; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2026; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2026 o il 30.7.2026; • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2026.
16.9.2026	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, con applicazione dei previsti interessi: • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2026; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2026, il 30.7.2026 o il 31.7.2026; • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2026 o il 31.8.2026 (in quanto il 30.8.2026 cadeva di domenica).

STUDIO GORINI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.9.2026	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: - liquidare l'IVA relativa al mese di agosto 2026; - versare l'IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2026, non supera il limite di 100 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16.9.2026	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: - le ritenute alla fonte operate nel mese di agosto 2026; - le addizionali IRPEF trattenute nel mese di agosto 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2026 non supera 100 euro. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2026 non è di almeno 500 euro.
16.9.2026	Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770	I sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all'Agenzia delle Entrate: - i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di agosto 2026 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l'apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978; - in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2027 relativo al 2026. I sostituti d'imposta che si avvalgono di questa facoltà devono: - applicarla in relazione all'intero anno 2026; - presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.

STUDIO GORINI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
19.9.2026	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026	I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026, relative ai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,8% era il 20.8.2026 (per effetto della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,25%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • se effettuato entro il 18.11.2026, comporta l'applicazione della sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali; • se effettuato dopo il 18.11.2026 ed entro il 31.10.2027, comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali. Se entro il 20.8.2026 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato: • con riferimento alla scadenza del 20.7.2026 per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%, per effetto della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026; • applicando la sanzione ridotta dell'1,39% (entro il 19.10.2026), ovvero la sanzione ridotta del 3,13% (dopo il 19.10.2026 ed entro il 31.10.2027), oltre agli interessi legali.
25.9.2026	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: • relativi al mese di agosto 2025, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. I soggetti che, nel mese di agosto 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: • i modelli relativi ai mesi di luglio e agosto 2026, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2026.

STUDIO GORINI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
29.9.2026	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026	I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026, relative ai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 30.6.2026, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • va effettuato entro il 31.10.2027; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
29.9.2026	Regolarizzazione adempimenti IMU	I soggetti che, entro il 30.6.2026, non hanno presentato la dichiarazione IMU relativa al 2025, ove obbligatoria, possono regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento operoso: • presentando la dichiarazione omessa; • versando la sanzione ridotta di 5 euro. Se non è stata presentata la dichiarazione IMU relativa al 2025 e non è stata altresì versata l'IMU dovuta per tale anno, il ravvedimento operoso di tali violazioni comporta: • la presentazione della dichiarazione omessa; • il versamento dell'IMU dovuta; • la corresponsione della sanzione ridotta del 10%, oltre agli interessi legali.
30.9.2026	Presentazione modelli 730/2026 ad un professionista o CAF	I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2026: • ad un professionista abilitato (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro), oppure ad un CAF-dipendenti; • avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello "ordinario" (eventualmente già compilato); • unitamente alla documentazione di supporto (es. Certificazioni Uniche, fatture per oneri deducibili o detraibili) per il rilascio del visto di conformità e alla scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modello 730-1). Il modello 730/2026 può essere presentato con la modalità "senza sostituto d'imposta" anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli. È possibile utilizzare il modello 730/2026 anche per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.

STUDIO GORINI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.9.2026	Presentazione modelli 730/2026 al sostituto d'imposta	I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2026: • al sostituto d'imposta che ha comunicato, entro il 15.1.2026, l'intenzione di prestare assistenza fiscale diretta; • avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello "ordinario" già compilato; • unitamente alla scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modello 730-1).
30.9.2026	Presentazione diretta modelli 730/2026	I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2026 direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate: • avvalendosi della dichiarazione precompilata; • unitamente alla scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF. Il modello 730/2026 può essere presentato direttamente anche: • in forma congiunta; • con la modalità "senza sostituto d'imposta" ancorché vi sia un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli. È inoltre possibile: • presentare il modello 730/2026 avvalendosi di una persona di fiducia; • utilizzare il modello 730/2026 per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.
30.9.2026	Adempimenti modelli 730/2026 presentati ad un professionista o CAF	I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti dall'1.9.2026 al 30.9.2026: • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2026 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1); • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2026 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.

STUDIO GORINI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.9.2026	Adempimenti modelli 730/2026 presentati al sostituto d'imposta	I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti dall'1.9.2026 al 30.9.2026: • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2026, direttamente o tramite un intermediario abilitato; • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2026 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate. Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
30.9.2026	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate: • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre aprile-giugno 2026; • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.
30.9.2026	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di settembre 2026 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di settembre 2026. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.

STUDIO GORINI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.9.2026	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno 2026. L'ammontare dell'imposta dovuta, anche a seguito dell'integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi". Qualora l'importo dovuto dei trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2026 sia complessivamente inferiore a 5.000 euro, il versamento può avvenire entro il 30.11.2026.
30.9.2026	Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice	I soggetti che intendono procedere: • all'assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali; • alla trasformazione agevolata in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni; di cui all'art. 1 co. 35 - 40 della L. 199/2025 devono porre in essere le relative operazioni entro il 30.9.2026. Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute: • per il 60% entro il 30.9.2026; • per il rimanente 40% entro il 30.11.2026.

Studio Gorini s.r.l.